

REGIONE DEL VENETO



ULSS9
SCALIGERA

Azienda ULSS 9 - Scaligera

Sede Legale Via Valverde, 42 - 37122 Verona
cod.fisc. e P. IVA 02573090236

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO AD AVVOCATI ESTERNI DI INCARICHI PER ASSISTENZA E PATROCINIO LEGALE

Art. 1) Premessa - ridefinizione territoriale ULSS Venete

La legge regionale n. 19 del 25.10.2016, ad oggetto "*Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS.*", ha ridefinito l'assetto organizzativo delle Aziende ULSS, e ha previsto, tra l'altro, che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'AULSS n. 20 Verona modifica la propria denominazione in "Azienda ULSS n. 9 Scaligera", mantenendo la propria sede legale in Verona e incorporando le sopresse AULSS n. 21 Legnago e AULSS n. 22 Bussolengo e che, per effetto della incorporazione, la relativa estensione territoriale corrisponde a quella della circoscrizione della Provincia di Verona;

Art. 2) Oggetto

Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria e dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e buon andamento:

- le modalità ed i criteri per il conferimento ordinario da parte dell'Azienda ULSS 9 Scaligera degli incarichi legali a liberi professionisti avvocati esterni, in caso di impossibilità di assicurare detta attività da parte degli avvocati dell'avvocatura interna dell'Azienda medesima;
- le principali condizioni giuridiche ed economiche collegate agli incarichi conferiti, in particolare per quanto attiene gli incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio dell'Azienda ULSS 9 Scaligera;

Art. 3) Istituzione ed iscrizione Elenco avvocati

Per l'individuazione degli avvocati cui poter conferire incarichi di assistenza legale e rappresentanza in giudizio dell'Azienda, è istituito apposito Elenco di professionisti (di seguito denominate Elenco), formate a seguito di avviso pubblico ed in conseguenza delle candidature pervenute e valutate idonee in relazione ai requisiti richiesti nell'avviso medesimo.

L'Elenco rispetta un ordine puramente alfabetico e riporta, oltre alle generalità del professionista, la categoria del diritto prescelta dal medesimo.

L'iscrizione all'Elenco non dà in alcun modo titolo o diritto a pretese di assegnazione di incarichi da parte dell'Azienda. La redazione dell'elenco è infatti unicamente finalizzata all'individuazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità, pubblicità, buon andamento e comparazione, di soggetti qualificati ai quali poter affidare specifici incarichi professionali. L'Azienda si riserva comunque l'affidamento diretto dell'incarico oggetto del presente regolamento anche a professionisti non presenti nell'elenco, in caso di questioni aventi particolare rilevanza strategica per l'Azienda medesima, come meglio dettagliato in seguito.

Art. 4) Requisiti

Per ottenere l'iscrizione nell'elenco, i richiedenti devono essere in possesso, alla data della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

1. iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno dieci anni;
2. foro di appartenenza: Verona;
3. comprovata esperienza professionale, preferibilmente acquisita nel settore pubblico, da dichiarare e autocertificare nel curriculum da redigersi in formato europeo, in una delle seguenti categorie del diritto:
 - diritto civile (con particolare riferimento alla responsabilità civile verso terzi in materia sanitaria)
 - diritto del lavoro (con particolare riferimento al pubblico impiego)
 - diritto amministrativo
 - diritto penale
 - diritto di famiglia e minori e incapaci.
4. non essere in condizioni che limitino o escludano la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
5. non essere in condizioni di incompatibilità e/o di conflitto di interesse con il nuovo soggetto giuridico Azienda ULSS n. 9 Scaligera ai sensi della legge 190/2012 e ss.mm.ii. e dell'ordinamento deontologico forense, ed in particolare di non avere in corso incarichi di difesa né personalmente, né da parte di colleghi associati, di controparti della AULSS 9 Scaligera e delle ex Aziende ULSS n. 20 di Verona, 21 di Legnago e 22 di Bussolengo, confluite dal 01/01/2017 nella predetta Azienda ULSS 9;
6. impegno a comunicare all'Azienda ULSS 9 medesima l'insorgenza di ogni causa di conflitto di interessi, anche potenziale, entro 30 giorni dall'insorgere della stessa;
7. non avere carichi penali pendenti, né essere sottoposti a misure di prevenzione e, comunque, insussistenza di ogni ulteriore situazione di incompatibilità prevista dalla vigente legislazione antimafia;
8. essere in regola con l'acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli Avvocati;
9. essere in possesso di polizza assicurativa per i rischi professionali, ai sensi della legge professionale forense e del DM 22/09/2016.

Il mancato possesso o il venir meno anche di uno solo dei suddetti requisiti, comporterà la non iscrizione o l'automatica esclusione dall'elenco.

Art. 5) Formazione e tenuta dell'Elenco

I nominativi dei professionisti inseriti nell'Elenco costituiscono una banca dati di Avvocati disponibili all'assunzione di un eventuale incarico, da cui l'Azienda ULSS 9 Scaligera può attingere per l'affidamento degli incarichi di cui al presente regolamento.

L'iscrizione nell'elenco avviene su domanda del professionista, redatta secondo apposito schema, in base alle scadenze e con le modalità definite in apposito Avviso Pubblico.

L'elenco dei nominativi, con indicazione della categoria del diritto per la quale è stata chiesta l'iscrizione, avrà durata illimitata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione di detto elenco nel sito internet aziendale www.aulss9.veneto.it.

Trattandosi di elenco aperto, con cadenza annuale verranno valutate ai fini dell'inserimento nell'elenco stesso tutte le domande pervenute oltre la scadenza del termine indicato dall'avviso.

Per le domande che, in sede di istruttoria, risultassero incomplete, l'Azienda potrà chiedere integrazioni e/o regolarizzazioni.

I soggetti inseriti nell'Elenco devono comunicare tempestivamente qualunque variazione inerente la sussistenza dei requisiti dichiarati.

L'Azienda si riserva la facoltà di procedere alla verifica della veridicità delle dichiarazioni

rese dai candidati. La non veridicità di quanto sottoscritto comporterà l'automatica esclusione dall'elenco, nonché le ulteriori conseguenze previste dalla vigente normativa.

Art. 6) Cancellazione dall'Elenco

L'Azienda provvederà alla cancellazione dall'Elenco dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti necessari per l'iscrizione;
- abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- siano, comunque, responsabili di inadempienze suscettibili di arrecare nocumento all'Azienda.

La cancellazione dall'Elenco comporta l'immediata revoca di tutti gli incarichi sino a quel momento affidati al professionista e non ancora conclusi.

Art. 7) Affidamento degli incarichi

L'Azienda si riserva, di norma, di scegliere il professionista tra quelli iscritti nel costituendo Elenco e di affidare l'incarico allo stesso, in base a proprie motivate valutazioni.

L'Azienda, per il conferimento degli incarichi, applicherà, ove possibile, un criterio di rotazione all'interno della singola categoria del diritto e, di norma, verranno consultati, per ogni incarico da affidare, 3 professionisti.

Ai professionisti così individuati dall'Azienda verrà richiesto di formulare un preventivo che tenga conto dell'attività prevedibilmente necessaria, in relazione alla durata e complessità dell'incarico, comprensivo degli oneri accessori di legge.

In linea con il DM 10/03/2014 n. 55, ogni professionista dovrà presentare il preventivo prendendo a base i parametri medi previsti per le singole fasi procedurali (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisoria), con una riduzione di almeno il 20%.

Nell'individuazione del professionista cui affidare l'incarico si terrà prioritariamente conto delle specializzazioni ed esperienze professionali nella materia oggetto di incarico, della evidente consequenzialità e/o complementarietà con altri incarichi, degli incarichi aventi lo stesso oggetto. Particolare rilievo verrà riconosciuto agli incarichi già svolti a favore di Aziende sanitarie e, in secondo luogo, a favore di altre pubbliche amministrazioni.

Il criterio della rotazione è ritenuto comunque derogabile per le motivazioni indicate di seguito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- nei casi di prosecuzione di un contenzioso nei gradi di giudizio successivi al primo;
- nei casi di particolare complessità e/o specificità tecnico-giuridica, tali da rendere opportune l'affidamento dell'incarico legale al professionista che abbia già conosciuto e trattato, in precedenza e con esiti positivi, la medesima materia.

Nell'ipotesi di vertenze che implichino la trattazione di discipline di particolare complessità, delicatezza o rilevanza il cui approccio richieda il possesso di una idonea, peculiare specializzazione ed esperienza professionale, l'Azienda potrà affidare direttamente incarichi anche a soggetti non compresi nell'elenco ed anche prescindendo dalla consultazione di una pluralità di professionisti, in considerazione delle competenze specifiche maturate dal professionista nella materia di riferimento. In tali ultimi casi, l'Azienda ULSS si riserva di prevedere con specifico provvedimento, compensi professionali diversi rispetto a quelli di cui sopra.

Il professionista incaricato dovrà previamente dichiarare l'assenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidatogli e dovrà osservare le norme del Codice Etico e di Comportamento della Pubblica Amministrazione ex DPR n. 62/2013, nonché di quello dell'Azienda ULSS 9 Scaligera.

La scelta avverrà di volta in volta, previa adozione di specifico provvedimento da parte del Direttore Generale.

Art. 8) Rapporti tra le Strutture dell'Azienda

Tutte le Strutture dell'Azienda devono evadere, nei tempi di volta in volta indicati dalla preposta Unità Operativa Complessa aziendale, in base alle esigenze difensive ed alla natura della controversia, ogni richiesta della medesima, nonché ogni eventuale richiesta degli avvocati difensori, ivi compresa la redazione di una dettagliata relazione sul caso.

Le Strutture dell'Azienda sono altresì tenute a fornire alla predetta Unità Operativa Complessa le informazioni, i documenti ed i supporti tecnici e professionali necessari per la gestione delle controversie ed a comunicare tempestivamente ogni notizia in loro possesso inerente le stesse.

Art. 9) Attività del legale incaricato

Il legale incaricato dovrà aggiornare costantemente e tempestivamente l'Azienda sullo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, le memorie difensive proprie e della controparte, e laddove necessario anche fornendo pareri scritti e orali circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte dell'Azienda. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.

Senza alcuna spesa aggiuntiva il legale dovrà, altresì, esprimere il proprio motivato parere circa la convenienza e la opportunità di esperire ulteriori gradi di giudizio oltre al primo e, se del caso, in merito alla utilità per l'Azienda nel proseguire il giudizio, laddove si ravvisi il venir meno, anche parziale, dell'interesse dell'Azienda alla prosecuzione della causa.

Il legale incaricato deve prospettare e comunicare all'Azienda, qualora ne ravvisi i presupposti, l'opportunità di transigere la lite. In tale caso il legale incaricato è tenuto a prestare la necessaria assistenza all'Azienda per l'eventuale fase transattiva e nella redazione dell'atto di transazione.

Qualora il professionista incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dallo stesso, che rimane unico interlocutore e responsabile nei confronti dell'Azienda.

Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici competenti dell'Azienda ULSS 9 Scaligera per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensiva, non darà luogo a compenso ulteriore oltre a quello previsto per l'incarico principale, se non al rimborso delle spese vive documentate.

Art. 10) Revoca degli incarichi

Gli incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento possono essere revocati per comportamenti in contrasto con le norme del presente regolamento, con le norme deontologiche e/o con quelle che regolano l'attività forense, nonché con le norme dei codici di comportamento valevoli per i pubblici dipendenti.

Gli incarichi possono essere revocati, inoltre, per l'oggettiva impossibilità da parte dell'incaricato di svolgere personalmente l'incarico o per il venir meno del rapporto fiduciario che sottende il medesimo.

Art. 11) Compensi spettanti al legale incaricato

Il Direttore della preposta Unità Operativa Complessa aziendale provvede alla liquidazione della parcella presentata dal legale a consuntivo dell'espletamento dell'incarico, previa verifica della coerenza della stessa con il preventivo iniziale.

Potranno essere corrisposti, eventualmente, acconti al professionista incaricato che ne faccia formale richiesta, in ragione delle spese effettivamente sostenute o da sostenere, previa presentazione di preavviso di parcella e, successivamente, di parcella; il saldo verrà liquidato a conclusione dell'incarico, previa presentazione di preavviso di parcella dettagliata dell'attività svolta e, successivamente, di parcella.

Ai sensi del d.lgs n. 33/2013 e della legge 190/2012, verrà pubblicato sul sito aziendale il compenso versato al professionista, unitamente al *curriculum vitae* del medesimo e alla dichiarazione di assenza di conflitto, anche potenziale, d'interessi.

In caso di estinzione o abbandono del giudizio, il preventivo già formulato del professionista e contenente tutte le voci di costo ipotizzabili al momento del conferimento dell'incarico, sarà ridotto in sede di liquidazione, salvo che per le spese vive e per gli oneri/accessori di legge, nella misura da concordarsi.

Art. 12) Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 e di quanto disposto dal Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679), il trattamento dei dati personali forniti dai professionisti ai fini della partecipazione alla formazione dell'Elenco, o, comunque, acquisiti a tal fine dall'Azienda, è finalizzato unicamente all'espletamento della predisposizione dell'Elenco stesso ed avverrà presso l'Azienda con l'utilizzo di strumenti anche informatici, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso dei titoli; la loro mancata indicazione comporta la non iscrizione nell'Elenco.

Il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda ULSS n. 9 Scaligera con sede in Via Valverde, 42 a Verona.

Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato D.Lgs n. 196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, nonché i diritti riconosciuti dal Regolamento Europeo 2016/679.

Le richieste dovranno essere rivolte al Titolare del trattamento dati, tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo protocollo.aulss9@pecveneto.it, o tramite semplice e-mail all'indirizzo protocollo.generale@aulss9.veneto.it.

Il professionista, si impegna, altresì, a gestire tutti i dati, notizie e documenti che saranno messi a disposizione dall'Azienda e finalizzati allo svolgimento di incarichi professionali, nella più assoluta riservatezza, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza ed in rigorosa applicazione di quanto espressamente disciplinato dal richiamato codice in materia di protezione dati personali e dal Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679),

Art. 13) Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione della relativa deliberazione di approvazione.

Art. 14) Pubblicità del presente Regolamento

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel sito internet aziendale www.aulss9.veneto.it e sarà inviato all'Ordine degli Avvocati di Verona, ferma restando la possibilità di utilizzare ulteriori strumenti ritenuti utili ed opportuni a fini di pubblicità e trasparenza.